

OSPEDALE  
BUCCHERI LA FERLA - FBF  
DIREZIONE SANITARIA  
Segreteria

Prot. n. 2

Del 02/01/2024 EN

Codice Fiscale: 80012000826  
Partita I.V.A. 02711070821

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



**ASSESSORATO DELLA SALUTE**  
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie  
e Osservatorio Epidemiologico

*Servizio 4*

*"Igiene Pubblica e Rischi Ambientali"*

**Prot./Serv.4/ n. 119**

**Palermo, 02 Gennaio 2024**

**OGGETTO:** Trasmissione Ordinanza del Ministero della Salute, del 27 Dicembre 2023, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree" – che proroga di sei mesi (fino al 30 Giugno 2024) le disposizioni ministeriali impartite con l'Ordinanza del 28 Aprile 2023.

Ai Commissari delle Aziende  
Sanitarie della Regione Sicilia

Ai Direttori Sanitari delle Aziende  
Sanitarie della Regione Sicilia

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione  
delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia

Ai Direttori dei Servizi di Epidemiologia e  
Profilassi delle AA.SS.PP. della Regione Sicilia

Al Presidente AIOP Sicilia

Ai Presidenti degli Ordini dei Medici Provinciali  
della Regione Sicilia

Alle segreterie dei Sindacati dei M.M.G. e dei P.L.S.

E p. c. Al Dirigente generale D.P.S.

" Al Dirigente Generale DASOE

" All'Assessore regionale della Salute GAB

**LORO SEDE**

Facendo seguito alla nota prot. n. 16816 del 12 Maggio 2023, si trasmette in allegato l' Ordinanza del Ministero della Salute, del 27 Dicembre 2023 - "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree" – che proroga di sei mesi ( fino al 30 Giugno 2024) le disposizioni ministeriali impartite con l'Ordinanza del 28 Aprile 2023/15370 del 2 Maggio 2023.

Inoltre, sulla base dell'attuale andamento della Pandemia da SARS/CoV2, si ritiene utile ribadire le indicazioni riportate nella citata nota prot. n. 16816 del 12 maggio 2023, che per pronta lettura si allega in copia.

Pertanto, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della documentazione allegata a tutti i soggetti interessati alla problematica in argomento.

Dirigente del Servizio  
Dott. M. Palermo

MARIO  
PALERMO

Firmato digitalmente da MARIO  
PALERMO  
Data: 2024.01.02 14:23:42 +01'00'

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2023

*Il Ministro della difesa*  
CROSETTO

*Il Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale*  
TAJANI

*Il Ministro  
dell'economia e delle finanze*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2023  
Difesa, reg. n. 1/5, fog. n. 3

ALLEGATO

(Omissis)\*

\* Se ne omette la pubblicazione in quanto documento classificato.

23A07198

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 27 dicembre 2023.

**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Visto l'art. 7-*ter*, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2023, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 aprile 2023, n. 100;

Viste le note della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 39479 DGPRES del 19 dicembre 2023 e prot. 39948 del 22 dicembre 2023 concernenti l'andamento epidemiologico dell'infezione da SARS-CoV-2;

Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prorogare le misure disposte con la citata ordinanza del 28 aprile 2023, concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

EMANA

la seguente ordinanza:

#### Art. 1.

1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2023, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 giugno 2024.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2023

*Il Ministro:* SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3133

23A07203



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie  
e Osservatorio Epidemiologico

*Servizio 4*

*"Igiene Pubblica e Rischi Ambientali"*

Prot./Serv.4/ n.

16816

Palermo,

12/05/2023

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza del Ministero della Salute, del 28 Aprile 2023, in merito alle modalità di accesso alle strutture sanitarie e al corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione. La presente nota sostituisce integralmente la nota prot. n. 16381 del 10 Maggio 2023

Ai Commissari delle Aziende  
Sanitarie della Regione Sicilia

Ai Direttori Sanitari delle Aziende  
Sanitarie della Regione Sicilia

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione  
delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia

Ai Direttori dei Servizi di Epidemiologia e  
Profilassi delle AA.SS.PP. della Regione Sicilia

Al Presidente AIOP Sicilia

Ai Presidenti degli Ordini dei Medici Provinciali  
della Regione Sicilia

Alle segreterie dei Sindacati dei M.M.G. e dei P.L.S.

E p. c.

Al Dirigente generale D.P.S.

All'Assessore regionale della Salute GAB

LORO SEDE

In sostituzione della nota prot. n. 16381 del 10 Maggio 2023, di pari oggetto, in merito all'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 Aprile 2023, concernente le misure di prevenzione e

l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, si forniscono di seguito le indicazioni ritenute necessarie per una univoca applicazione, in ambito regionale, delle direttive ministeriali.

➤ **Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie:**

In considerazione delle situazioni di fragilità presenti all'interno delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario epidemiologico dell'infezione da COVID-19, l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è da ritenersi:

**1. obbligatorio**

per operatori, visitatori e utenti all'interno di:

- tutti i reparti di degenza delle strutture sanitarie;
- tutti gli ambulatori/centri specialistici a cui afferiscono pazienti fragili/immunodepressi (es: pazienti in trattamento chemio/radioterapico, pazienti in trattamento dialitico, etc.);
- tutte le sale d'attesa delle strutture sanitarie, compreso Pronto Soccorso, limitatamente ai soggetti che presentino sintomatologia respiratoria;
- tutte le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali, di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Si precisa che non sussiste l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie per:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

**2. raccomandato**

per operatori, accompagnatori e utenti all'interno di:

- a) tutte le sale d'attesa delle strutture sanitarie, compreso Pronto Soccorso, per i soggetti che NON presentino sintomatologia respiratoria;
- b) tutti gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta a discrezione del medico.
- c) tutti gli ambulatori inseriti all'interno delle strutture sanitarie non ricompresi nella tipologia descritta nel punto 1.

**3. non applicabile**

a) tutti gli altri spazi delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie non ricompresi nelle tipologie descritte nei punti 1 e 2.

➤ **Indicazioni sull'esecuzione di tampone diagnostico per l'ingresso nelle strutture ospedaliere, Pubbliche e Private:**

È obbligatoria l'esecuzione di tampone diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 nei pazienti che accedono al Pronto Soccorso o al ricovero ospedaliero, anche in regime di DH e DS, in presenza di sintomatologia respiratoria o che sviluppino la stessa nel corso della degenza. Per questa attività si raccomanda di utilizzare i "Test antigenici". Per poter proseguire la sorveglianza genomica, coordinata da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, deve essere eseguito un test molecolare in almeno il 20% dei soggetti risultati positivi, da processare presso i centri della rete regionale, appositamente individuati, per l'esecuzione dei sequenziamenti (All. 1). L'eventuale estensione dello screening all'ingresso di pazienti asintomatici, tramite Test antigenico, rimane a discrezione delle Direzioni delle Aziende Sanitarie considerate le tipologie di strutture presenti nei diversi presidi.

➤ **Indicazioni sull'esecuzione di tampone diagnostico per il trasferimento dei pazienti in altri reparti e/o altre strutture ospedaliere:**

Per i pazienti che durante il ricovero ospedaliero sviluppino una sintomatologia respiratoria, si raccomanda l'esecuzione dei Test antigenici. Mentre rimane a discrezione delle Direzioni delle Aziende Sanitarie, l'effettuazione del test diagnostico antigenico, per i pazienti che devono essere trasferiti ad altri reparti e/o Presidi Ospedalieri, anche in assenza di sintomatologia respiratoria.


➤ **Indicazioni sull'esecuzione di tampone diagnostico per l'ingresso nelle strutture Ambulatoriali - Pubbliche e Private:**

Si ritiene necessario l'esecuzione di Test antigenico, per la ricerca di SARS-CoV-2, nei pazienti che accedono in presenza di sintomatologia respiratoria. L'eventuale estensione dello screening all'ingresso a pazienti asintomatici, con Test antigenico, rimane a discrezione delle Direzioni delle Aziende Sanitarie.

Si precisa infine che, per tutti i nuovi ingressi o rientri dal ricovero ospedaliero degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani è richiesta l'esecuzione di un Test antigenico.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione delle informazioni sopra riportate a tutti i soggetti interessati.

Dirigente del Servizio  
Dott. M. Palermo



D'Ordine

**Il Dirigente Generale DASOE**

**Dott. Salvatore Requirez**

Il Dirigente dell'Area 1

Dott. *Maurizio Callati*

ALLEGATO 1

**Rete siciliana per la ricerca delle varianti del virus Sars-Cov2.**

N	Denominazione Centro di Riferimento per la ricerca delle varianti	Responsabile del Centro	Riferimenti ulteriori
1	U.O.C. Epidemiologia Clinica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone di Palermo	Prof. Francesco Vitale francesco.vitale@unipa.it protocollo@cert.policlinico.pa.it	fabio.tramuto@unipa.it
2	UOSD Gestione Centralizzata dei Laboratori- Laboratorio di Diagnostica Molecolare dell'Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina	Prof.ssa Teresa Pollicino teresa.pollicino@unime.it protocollo@pec.polime.it	teresa.pollicino@unime.it
3	U.O.C. Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele di Catania - P.O. Gaspare Rodolico	Prof. Guido Scalia guidoscalia@pec.it protocollo@pec.policlinico.unict.it lido@unict.it	stefania.stefani@unict.it
4	U.O.C. Controllo Qualità e Rischio Chimico Biologico (CQRC) dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo	Prof.ssa Francesca Di Gaudio f.digaudio@villasofia.it cqrc@mailpec.ospedaliriunitipalermo.it	giuseppina.brunacci@villasofia.it
5	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri di Palermo	Dott. Fabrizio Vitale fabrizio.vitale@izssicilia.it protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it	stefano.reale@izssicilia.it
6	Laboratorio Analisi del P.O. "Giovanni Paolo II" di Ragusa	Dott. Carmelo Fidone carmelo.fidone@asp.rg.it	giuseppe.barrano@asp.rg.it
	Centro di coordinamento - Centro Regionale Qualità laboratori (CRQ)	Prof.ssa Francesca Di Gaudio francesca.digaudio@unipa.it	crq.sicilia@regione.sicilia.it